



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

15/05/2017

U-nd/3408/2017



presso il
Ministero della Giustizia

Al Ministero Infrastrutture e Trasporti,
Provveditorato Interregionale OO.PP.
Toscana Marche Umbria
segreteria.ooppfi@mit.gov.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al RUP Ing. Corrado Maria Cipriani
oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Pesaro e Urbino
ordine.pesaro@ingpec.eu

Oggetto: *Verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica, finalizzato alla ristrutturazione dell'edificio ex caserma paolini di Fano (PU) via Francesco Palazzo, da adibire a comando compagnia carabinieri, per la durata di 165 giorni.*

Spett.le Provveditorato interregionale,

in riferimento al bando di gara in oggetto, come certamente saprà, il 27 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 (*"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016."*), in cui vengono stabiliti i corrispettivi e la classificazione dei servizi professionali dell'area tecnica.

Sulla base delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 19/04/2017 n.56 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50*) e, nello specifico, dall'art.14 comma 1c, **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara** negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Peraltro si segnala che anche l'ANAC, già con le Linee Guida dell'ANAC n.1/2016, **ha precisato** che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del**

Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

- per motivi di trasparenza e correttezza è **obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, dai documenti in nostro possesso relativi al bando in oggetto, pubblicato dalla Vs. Amministrazione, si evince che **il corrispettivo** per le prestazioni relative al servizio di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008 dell'edificio esistente nel bando in oggetto è **stato calcolato con riferimento a criteri riferiti nell'ordinanza 3362/2004** (riportante "Criteri di determinazione dei finanziamenti") dunque riferiti a differenti usi e finalità. Per inciso si evidenzia comunque, al riguardo del costo convenzionale individuato dall'ordinanza, che lo stesso è solo una parziale quantificazione del contributo statale mentre "il costo convenzionale può essere variato dalle singole Regioni secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1 della stessa ordinanza. Inoltre l'ordinanza prevede anche che "l'ammontare residuo necessario per il completamento degli interventi resta a carico del beneficiario."

Ciò premesso e con riferimento al caso di specie, si evidenzia che i criteri di calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara anche per le dette prestazioni di Verifica di vulnerabilità, sono da determinarsi ai sensi del D.M. 17/06/2016 con riferimento al costo delle strutture esistenti e nuove (art.3 dm 17/06/2016 secondo le categorie e destinazione funzionali "S" della TAV Z1) ed ai parametri della TAV. Z.2 ad essi relativi (Qbll.14-15-16) cui devono sommarsi le prestazioni di rilievo geometrico - sismiche - geologiche e geotecniche (Qbll.02-09-12-13) e le spese e gli oneri accessori previste dall'art.5.

Si evidenzia che restano escluse dalla precedente quantificazione, e sono da valutarsi separatamente, le attività di rilievo materico e di indagine (non rientranti nelle prestazioni di ingegneria e di architettura) per le quali dovrà essere approntato uno specifico quadro prestazionale analitico, in relazione al livello di conoscenza (LC1- LC2 -LC3) che la stazione appaltante stabilisce di volere acquisire.

Ai fini pratici per il calcolo del valore delle strutture esistenti possono essere utilizzati i valori del costo di costruzione editi ISTAT o di letteratura (p.es prezzi tipologie edilizie ed. DEI). Nel caso di fabbricati quali le caserme e sedi amministrative, i valori medi riscontrati con tali riferimenti sono dell'ordine dei 100-120 €/mc effettivi da cui si desume un valore convenzionale delle strutture esistenti ipotizzato in questo caso pari a circa € 1.500.000,00.

A mero titolo di ausilio esemplificativo sulla base di tale dato medio, è stato determinato il corrispettivo da porre a base di gara per la "verifica di vulnerabilità



sismica" dell'edificio esistente in parola che si riporta in allegato e che conduce ad € 93.310,03 (anziché € 42.257,80).

Pertanto, qualora quanto sopra fosse confermato, La pregheremmo di sospendere la gara in corso al fine di correggere la predetta anomalia, che renderebbe illegittima la procedura di gara.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)